

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SULL'APERTURA E CHIUSURA DELLE DELEGAZIONI DELL'AUTOMOBILE CLUB L'AQUILA

(Approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 4 del 3 aprile 2017)

Principi generali

Il presente Regolamento viene emanato in attuazione delle disposizioni di prevenzione dei fenomeni corruttivi stabilite dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Automobile Club L'Aquila per gli anni 2017-2019, approvato con delibera n. 1 del 30 gennaio 2017 del Presidente, ratificata dal Consiglio Direttivo dell'Ente con delibera n. 1 del 3 aprile 2017.

Le Delegazioni dell'Automobile Club L'Aquila rappresentano la rete per la promozione e lo sviluppo associativo e per l'erogazione dei servizi e dei prodotti del gruppo ACI destinati ai Soci ed all'utenza in generale, ai sensi del Regolamento Interno della Federazione ACI, approvato dal Consiglio Generale il 15 ottobre 2009.

L'Automobile Club L'Aquila promuove lo sviluppo delle Delegazioni quali punti in grado di erogare tutti i servizi predisposti dalla Federazione ACI e dall'Automobile Club L'Aquila, secondo standard di elevata qualità.

L'autorizzazione all'esercizio all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto *ex lege* 264/1991 costituisce requisito essenziale per l'affiliazione commerciale all'Ente; le Delegazioni devono, inoltre, assicurare i servizi di Sportello Telematico dell'Automobilista (D.P.R. 358/2000) al fine di assicurare la contestualità nello svolgimento delle pratiche auto.

Inoltre, costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione della Delegazione la prestazione del servizio di scuola guida secondo il "Metodo ACI" con affiliazione al *Network Ready2Go* e lo svolgimento di attività assicurativa per la SARA Assicurazioni – Compagnia Ufficiale dell'ACI.

L'apertura di una Delegazione e la scelta sulla sua ubicazione geografica, in quanto afferenti al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Automobile Club L'Aquila, sono rimessi alla discrezionalità dell'Ente. Pertanto, la priorità nella presentazione dell'istanza o la richiesta di una specifica ubicazione, pur se non coperta da altre Delegazioni, non possono costituire in capo al richiedente alcun diritto o pretesa per l'assegnazione.

Le decisioni sull'apertura, sul trasferimento e sulla chiusura delle Delegazioni dell'Automobile Club L'Aquila, fatti salvi casi di comprovata urgenza, sono rimesse al Consiglio Direttivo dell'Ente.

L'apertura della delegazione può essere effettuata con riferimento alla Legge 8 agosto 1991, n. 264 o, in alternativa, con riferimento alla Legge 4 gennaio 1994, n. 11.

Nei casi previsti dall'Automobile Club d'Italia, possono essere autorizzate aperture di ACI Point il cui scopo è quello di promuovere l'associazione ACI e non l'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica, prescindendo, quindi, da quanto previsto dalla Legge 8 agosto 1991, n. 264 e dalla Legge 4 gennaio 1994, n. 11.

Art. 1 - Istanza di affiliazione all'Automobile Club – Contenuto ed allegati

1. Il procedimento di apertura della Delegazione ha avvio con la presentazione di una istanza di affiliazione commerciale rivolta in forma libera al Responsabile di struttura o al Presidente dell'Automobile Club L'Aquila dal titolare dell'impresa di consulenza o, in caso di società, dal rappresentante legale che richiede l'affiliazione all'Ente.

2. L'istanza deve contenere gli elementi necessari per consentire la valutazione della idoneità professionale ed il possesso, in capo al richiedente, delle capacità a garantire i livelli di servizio al pubblico, nonché l'incremento della compagine associativa ed il raggiungimento dei fini istituzionali rispondenti alla tradizione dell'ACI.
3. Costituiscono elementi necessari dell'istanza:
 - a. nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale del richiedente;
 - b. in caso di Società, denominazione o ragione sociale, sede, codice fiscale, generalità e poteri degli amministratori e dei soci;
 - c. il possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 3 e 5, legge 8 agosto 1991, n. 264;
 - d. la località e l'indirizzo ove si intende avviare la delegazione;
 - e. il possesso di ulteriori abilitazioni o titoli preferenziali ai sensi e per gli effetti del successivo art. 2.
4. In caso di assegnazione della Delegazione, il richiedente, inteso come titolare dell'impresa individuale o rappresentante della Società di consulenza, è l'unico titolato a sottoscrivere il contratto di affiliazione commerciale.
5. Alla domanda devono essere allegati:
 - a. copia di un documento di riconoscimento o di identità valido del richiedente e, ove necessario, del preposto e del legale rappresentante;
 - b. copia dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza sui mezzi di trasporto di cui all'art. 5, legge 8 agosto 1991, n. 264 in capo ai soggetti di cui all'art. 3, commi 2 e 3, legge 264/1991;
 - c. certificato di attribuzione di partita IVA.
 - d. copia del certificato del casellario giudiziario e di carichi pendenti in capo al titolare e, in caso di Società, a soci ed amministratori;
 - e. copia del certificato antimafia in capo al titolare e, in caso di Società, a soci ed amministratori.
6. In esito alla presentazione della domanda, l'Automobile Club L'Aquila comunica al richiedente l'acquisizione della stessa al protocollo dell'Ente e l'avvio del procedimento di valutazione, richiedendo, in caso di incompletezza, gli elementi integrativi necessari.
7. L'istanza si intende validamente presentata alla data in cui tutte le informazioni e gli allegati previsti nel presente articolo siano stati presentati all'Ente.

Art. 2 Titoli preferenziali

1. Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione della Delegazione:
 - a. lo svolgimento, presso i locali dell'Agenzia, del servizio di scuola guida o il possesso dei titoli necessari, ove questi siano accompagnati dalla richiesta di affiliare l'autoscuola al *Network ACI Ready2Go*, contestualmente alla Delegazione;
 - b. il possesso dei titoli necessari per lo svolgimento dell'attività assicurativa e la disponibilità a distribuire i prodotti della SARA Assicurazioni – Compagnia Ufficiale dell'ACI, fermo restando il benessere della Compagnia.

Art. 3 Verifica territoriale

1. A seguito di ricezione dell'istanza validamente presentata ai sensi dell'art. 2, comma 7, l'Ente svolge, anche avvalendosi della Direzione Sviluppo Commerciale Rete ACI, le opportune verifiche territoriali al fine di reperire elementi valutativi sulla

collocazione geografica della Delegazione e sulle caratteristiche socio-economiche del territorio.

2. L'Ente può, inoltre, condurre colloqui con il richiedente allo scopo di ottenere ulteriori elementi per la valutazione dell'istanza, anche riferiti al progetto imprenditoriale di sviluppo, in sinergia con le politiche dell'Ente.

Art. 4 - Valutazioni per l'apertura di nuove Delegazioni, la variazione di assetti societari e il trasferimento

1. Stante la stretta attinenza con le funzioni istituzionali dell'Ente, il Consiglio Direttivo gode di ampia discrezionalità nelle determinazioni sull'apertura di nuove Delegazioni che vengono adottate sulla base di una libera valutazione complessiva di opportunità.
2. Ai fini dell'affiliazione all'Automobile Club L'Aquila di un nuovo punto di servizio, costituiscono comunque elementi di valutazione:
 - * l'esistenza di titoli preferenziali di cui all'art. 2;
 - * l'idoneità dei locali proposti per l'avvio della Delegazione e la loro collocazione geografica;
 - * la distanza della sede richiesta da altre Delegazioni, valutata sulla base delle potenzialità territoriali di vendita, della popolazione residente e delle *performance* delle Delegazioni limitrofe (categoria di appartenenza e numero di soci prodotti), nei limiti previsti dall'art. 5;
 - * il progetto imprenditoriale, sulla base di elementi quali, a titolo di esempio, i servizi erogabili, il personale previsto e il *know-how* detenuto.
3. In caso di pluralità di domande afferenti alla medesima area territoriale il Consiglio Direttivo conduce una valutazione comparativa di carattere qualitativo, a prescindere dalla data di presentazione della domanda.
4. Costituisce elemento ostativo all'apertura di una delegazione la circostanza che il richiedente o, in caso di società, uno dei soci abbia in passato gestito una Delegazione, individualmente o in forma societaria, che si sia resa responsabile di irregolarità, scarse *performance* o il cui contratto sia stato concluso per uno dei motivi di risoluzione previsti dalla convenzione di affiliazione commerciale.
5. Fatta salva diversa valutazione del Consiglio Direttivo, un medesimo titolare non può gestire più di una delegazione dell'Automobile Club L'Aquila in qualità di titolare o partecipante, a qualsiasi titolo, alla Società richiedente.
6. Se la Delegazione è costituita in forma societaria, la variazione dell'amministratore, del legale rappresentante, del titolare di cui all'art. 3, legge 264/1991 o dell'assetto societario deve essere sottoposta alla valutazione del Consiglio Direttivo attraverso la presentazione di una nuova istanza ex art. 1.
7. Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare i casi di trasferimento di Delegazioni, fatti salvi i casi in cui il trasferimento è operato in locali ubicati entro 300 metri di distanza stradale, di competenza del Responsabile di struttura. In ogni caso, il richiedente è tenuto ad indicare il nuovo indirizzo ed a presentare la planimetria di cui all'art. 1, comma 3, lettera e).
8. Il Consiglio Direttivo può individuare territori in cui si renda opportuna la presenza di una Delegazione, richiedendo alla Direzione di ricercare agenzie interessate ad avanzare istanza di affiliazione all'Ente.

Art. 5 - Distanza tra le Delegazioni e incompatibilità

1. Nella valutazione sulla apertura di una nuova Delegazione o trasferimento di una

- esistente, il Consiglio Direttivo valuta la distanza tra la nuova sede e la Delegazione più vicina, tenendo conto del numero di abitanti, della conformazione stradale, del bacino di utenza dei servizi e di altre caratteristiche morfologiche.
2. La disposizione di cui al comma precedente non trova applicazione nel caso in cui la Delegazione più vicina non assicuri il rispetto di livelli di servizio o adeguate *performance* in termini di produzione associativa e comunque nel caso di Comuni con più di 10.000 abitanti.

Art. 6 - Valutazioni per la chiusura di Delegazioni

1. Il Consiglio Direttivo, per la risoluzione anticipata dei contratti di affiliazione commerciale, esamina l'opportunità della chiusura delle Delegazioni nei casi di:
 - * ripetuta assenza nella partecipazione alle sessioni formative su prodotti ACI, della Federazione e tecniche di vendita, organizzate dall'Automobile Club L'Aquila;
 - * rilevante scostamento della Delegazione dagli obiettivi di sviluppo della compagine associativa e degli altri servizi e prodotti a carattere nazionale, anche sulla base dell'art. 11, commi 3 e 4 del Regolamento Interno della Federazione;
 - * mancato rispetto degli standard di servizio da parte della Delegazione, derivante, ad esempio, dalla interruzione o ripetuta sospensione del servizio di Sportello Telematico dell'Automobilista (S.T.A.), di riscossione o assistenza in materia di tasse automobilistiche o in caso di presentazione di reclami da parte degli utenti e/o di altri Enti;
 - * mancata comunicazione all'Automobile Club dei giorni di chiusura della Delegazione e del mancato rispetto del Disciplinare relativo alla riscossione delle Tasse automobilistiche.

Art. 7 – Provvedimenti sull'apertura delle Delegazioni

L'esito delle valutazioni è comunicato senza ritardo al richiedente.

In caso di accoglimento, il richiedente è informato dell'obbligo di sottoscrivere il contratto di affiliazione commerciale entro un termine di decadenza massimo di 60 giorni dalla data della comunicazione, previa presentazione dei seguenti documenti:

- a. copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto rilasciata dalla Provincia ai sensi dell'art. 3, legge 8 agosto 1991, n. 264;
- b. planimetria dei locali ove si intende svolgere l'attività di Delegazione;
- c. in caso di Società, copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del certificato di iscrizione alla CC.IAA.;

Il contratto di affiliazione commerciale deve essere sottoscritto dal medesimo soggetto che ha presentato l'istanza di cui all'art. 1, in quanto titolare dell'impresa individuale o rappresentante della Società così come indicata nell'istanza.

Il Consiglio Direttivo può rinviare l'esame di una richiesta, disponendo la raccolta d'ufficio di ulteriori elementi.

Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Ente.